

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e del preventivo
 delle opere di colonizzazione del signor Moccettini Pio
 in località Motta delle Zoppe nel Comune di Cadenazzo
 (del 5 settembre 1956)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Seguendo il programma di colonizzazione del Piano di Magadino, siamo oggi a proporvi un nuovo progetto e precisamente quello del sig. Moccettini Pio alla « Motta delle Zoppe » in territorio del Comune di Cadenazzo.

Il sig. Moccettini Pio è un agricoltore di mestiere e vive con la famiglia, moglie e tre figli minorenni, utilizzando una piccola casa di soli tre locali abitabili e una stalla con vecchie irrazionali installazioni. I servizi relativi, acqua potabile, fosse, sono insufficienti e l'abitazione manca anche di un semplice gabinetto. L'azienda nel complesso risulta composta di circa mq. 46.000 di terreno in proprietà interamente raggruppato e di ulteriori mq. 10.000 in affitto a lunga scadenza; in totale mq. 56.000. Questa superficie di ottimo terreno coltivo può garantire il sostentamento di una famiglia di agricoltori e in sede di sopralluogo, presenti le Autorità federali, veniva ammesso il principio di considerare i lavori di ampliamento della casa e la costruzione di una nuova stalla come opere di colonizzazione, essendo osservate le norme che regolano il sussidiamento di questo particolare ramo della edilizia rurale. I progetti e il preventivo dei lavori che vi sottoponiamo sono già stati approvati dai competenti Uffici cantonali e federali e in particolare riguardano:

- a) l'ampliamento della casa colonica, che con un minimo di opere nuove permette di aggiungere agli esistenti locali del piano rialzato un retro cucina, due camere da letto e i servizi di atrio, scala esterna per la cantina e il gabinetto con bagno. Al piano terra è sistemato un locale ad uso lavatoio-rimessa.
- b) La nuova stalla, che risulta del tipo longitudinale, con corridoio carraio munito di portelle di alimentazione in servizio di un ampio fienile a terra. La stalla è prevista per un massimo di 12 capi grossi ed è dotata di razionali installazioni interne, di rimessa per carri e di fossa del colaticcio di una capacità di mc. 36.
 Nel vecchio fabbricato, con opportune sistemazioni, è stato ricavato il porcile (tre box), il reparto vitelli, il locale per mangimi e quello separato per il latte.

Il complesso dei lavori che interessano la sistemazione in progetto risulta proporzionato alle odierne esigenze dell'azienda e anche il preventivo di spesa ammesso dalle Autorità federali in Fr. 79.000,— rimane contenuto in limiti normali e attendibile per quantità e prezzi unitari.

Per stabilire l'aliquota dei sussidi è stata allestita dal sig. ing. agr. A. Genocchi la stima agronomica (allegata in atti) e fissato il limite massimo di aggravio ipotecario che può sopportare l'azienda a lavori ultimati. Dal calcolo risulta un limite di Fr. 44.000,— che si riduce a Fr. 40.000,— con la deduzione di Fr. 4.000,— risultanti da un debito di divisione con una sorella. Per eseguire i lavori è quindi necessario che i sussidi vengano corrisposti nella misura del 50 % (25 % Cantone e 25 % Confederazione).

Le Autorità federali in data 18 agosto 1956 accettavano le nostre proposte. Fate queste premesse, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato :

Stefani

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione e il sussidiamento delle opere
di colonizzazione del signor Moccettini Pio,
in località Motta delle Zoppe, Comune di Cadenazzo

(del)

Per il Consiglio di Stato,
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 settembre 1956 n. 646 del Consiglio di Stato

decreta :

Art. 1. — Il progetto e il preventivo delle opere di colonizzazione del signor Moccettini Pio fu Felice, da erigere in località Motta delle Zoppe, nel piano di Magadino, giurisdizione di Cadenazzo, sono approvati.

Art. 2. — A favore di queste opere è stanziato un sussidio del 25 % dell'importo preventivato di Fr. 79.000,— e cioè al massimo Fr. 19.750,— da portare in aumento al credito a bilancio per l'edilizia rurale.

Art. 3. — La costruzione sarà eseguita sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto).

Art. 4. — La concessione dei sussidi è vincolata alle condizioni previste dagli art. 2 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 1947 concernente il sussidiamento delle opere di edilizia rurale.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e avrà effetto con lo stanziamento del sussidio da parte della Confederazione e per l'importo di spesa da questa riconosciuto.